



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Alessandro ANZANI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Lido Bonifacio Latessa

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA "BAZINGA EVENTI APS"

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Monfalcone
Allegato n. A all'atto n. 773
Registrato il 1.3.D.I.C.2022... Serie 3

TITOLO I

Costituzione – sede – scopi – durata

Art. 1 – È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede legale in Monfalcone, in via D. Rossetti n. 39, sotto forma di "associazione non riconosciuta", l'Associazione di Promozione Sociale denominata "BAZINGA EVENTI APS", di seguito detta "Associazione". L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile e del D.lgs. 117/17 art. 35 e 36 e sue modifiche e integrazioni, per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dal momento in cui opererà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

FINALITÀ

Art. 2 – L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione si propone di stimolare l'aggregazione di persone nei territori italiani, attraverso l'organizzazione e gestione di attività ed eventi, al fine di accrescere il patrimonio culturale individuale e collettivo.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 3 – Queste attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tali attività sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettere da a) a z) del D. Lgs. 117/17:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;



Firmato digitalmente da
BARILE LOREDANA
C=IT

Barile Loredana

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, anche commerciali purché, rispetto ad esse siano secondarie e strumentali e nell'osservanza dei vincoli di Legge. Tali attività sono deliberate dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle linee di indirizzo Assembleari.

Art. 4 – La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

TITOLO II

Struttura sociale

Art. 5 – Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e concordi a collaborare, ciascuno nei limiti delle disponibilità proprie, al raggiungimento delle stesse, ne condividano lo spirito e gli ideali espressi dal presente Statuto.

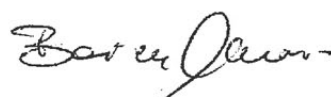
Art. 6 – Per ricevere la qualifica di associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta (anche via posta elettronica) di adesione all'Associazione, indicando nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, luogo di residenza nonché dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Sull'ammissione di nuovi aderenti il Consiglio Direttivo dell'Associazione decide, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, in modo inappellabile.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Art. 7 – Gli aderenti sono tenuti:

- alla corresponsione delle quote sociali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- ad osservare lo Statuto nonché tutte le delibere prese dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo;
- a non intraprendere attività che siano in contrasto con gli scopi e le finalità dell'Associazione;
- a prestare la loro attività in seno all'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.



Gli aderenti hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto,
- accedere alle cariche associative.

Art. 8 – Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri associativi, e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione o facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I libri associativi sono i seguenti:

- libro soci;
- libro dei volontari;
- libro delle delibere dell'assemblea soci;
- libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
- libro delle delibere di eventuali organi di controllo.

Art. 9 – Tutti gli aderenti sono tenuti ad osservare le norme statutarie e le delibere organizzative, nonché al pagamento attuale della quota associativa e alla partecipazione delle iniziative pubbliche.

Art. 10 – Lo scioglimento del rapporto associativo da parte del singolo aderente può verificarsi per dimissioni – con effetto immediato o a partire dalla prima assemblea dell'esercizio successivo, per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile. In tale ipotesi l'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, valutata scrupolosamente ogni motivazione nel contraddittorio delle parti; per causa di morte. La qualifica di aderente non può essere trasmessa all'erede o legalitario.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo qualora la mora si protragga per oltre un anno dalla data di scadenza del termine previsto per il versamento. In tale caso l'esclusione verrà deliberata previa contestazione dell'addebito e dopo aver sentito, ove possibile, personalmente il socio moroso.

Art. 12 – Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti gli aderenti che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

È prevista l'ammissione come soci di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS.

F. S. S. S.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

Art. 13 – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO III

Entrate e patrimonio sociale

Art. 14 – Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti, da quote di iscrizione, da contributi, donazioni, lasciti o liberalità degli aderenti e di altre persone o Enti, sia pubblici che privati, rimborsi derivanti da convenzioni ed entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive marginali.

Art. 15 – L'attività si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno tranne per il periodo di costituzione che va dal giorno della costituzione dell'associazione al 31 dicembre 2022. L'Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1-2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea degli aderenti, accompagnato con una relazione sui criteri seguiti nella gestione dello stesso per il conseguimento degli scopi statutari, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il

Bene. J. -

bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

Art. 16 – L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV

Organi statutari

Art. 17 – Gli organi statutari sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Assemblea degli aderenti;
- l'Organo di Controllo, anche monocratico (nominato dall'Assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017);
- l'Organo di Revisione legale dei conti (nominato dall'Assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017).

Art. 18 – Tutte le cariche statutarie sono completamente gratuite, per cui non può essere attribuito a queste e a nessun altro associato alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ove specificamente deliberato,

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione senza alcuna eccezione. Esso è composto da un minimo di sette membri. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli aderenti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea, e procede nella prima riunione ad eleggere al proprio interno il Presidente, un Segretario e un Tesoriere, e fissa le responsabilità di altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei fini previsti.

Barra

 **Art. 20** – Al Consiglio Direttivo spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni da presentare all'assemblea;
- deliberare sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- provvedere a tutta l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ratificando gli atti del Presidente nell'ambito della stessa, che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- nominare il Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di ammissione di nuovi aderenti nonché sulla loro eventuale espulsione;
- favorire la partecipazione degli aderenti alle attività interne e pubbliche dell'Associazione.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, che ne ha il potere di convocazione.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con almeno la metà più uno dei consiglieri. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 23 – La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate (ovvero indicate, tra i propri associati, dalle APS associate). Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI

Art. 24 – L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti e può essere ordinaria o straordinaria. È composta da tutti gli aderenti in possesso di tale qualifica al momento della convocazione. Ciascun Socio può esprimere, per alzata di mano, un solo voto e può essere portatore di massimo due voti per delega scritta conferita da altri Soci. La loro convocazione avviene con preavviso di almeno sette giorni a mezzo di affissione o a mezzo di lettera scritta o per posta elettronica. Nella convocazione devono essere specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione.

Art. 25 – L'Assemblea in prima convocazione è valida con la metà più uno dei membri, compresi i delegati, ed in seconda convocazione con qualunque numero di membri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice del numero di presenti o con delega. Nelle assemblee hanno diritto di voto i membri che risultino iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con la quota associativa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.

Borelli

 **Art. 26** – L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- approva il bilancio consuntivo con la relazione sull'attività svolta;
- approva il bilancio preventivo con le linee generali del programma dell'anno in corso;
- approva i regolamenti interni dell'Associazione;
- consiglia e indirizza le attività del Comitato Scientifico a cui spetta, per altro, di definire i progetti in fase definitiva;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 27 – L'Assemblea ordinaria dev'essere convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'attività, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta, indicandone le motivazioni, da almeno 2/5 dei membri aventi diritto di voto.

IL PRESIDENTE

Art. 28 – Il Presidente ha la rappresentanza legale, di fronte a terzi ed in giudizio, e la forma nonché l'esclusiva responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'associazione e per i fatti illeciti posti in essere in occasione dell'esercizio delle attività connesse al conseguimento delle finalità associative elencate nel presente statuto.

Art. 29 – Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli aderenti. Provvede agli atti amministrativi riferendone alla prima convocazione al Consiglio Direttivo. Il suo mandato ha una durata di tre anni – salvo condizioni personali e/o comportamenti che entrino in conflitto con gli indirizzi statutari dell'Associazione, ed è rinnovabile per altri mandati. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano ad un membro del Consiglio Direttivo, nominato dallo stesso. Può



sere affiancato da un Presidente Onorario, scelto tra persone di elevato spessore culturale e/o competenze specifiche, nonché per convinta adesione al programma dell'Associazione stessa.

TITOLO V

Disposizioni generali e finali

rt. 30 – Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà elaborare appositi regolamenti.

rt. 31 – In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

rt. 32 – Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative vigenti disposizioni legislative in materia.

ROMA 28.11.2022

Bianca...

Ole...